

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, poiché non sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 17 dicembre 2010 — Aitic Penteo/UAMI — Atos Worldline (PENTEO)

(Causa T-585/10)

(2011/C 63/57)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aitic Penteo, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. J. Carbonell)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Atos Worldline SA (Bruxelles, Belgio)

Conclusioni della ricorrente

- Modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 settembre 2010, procedimento R 774/2010-1, ed accogliere la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 5480561;
- in subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 settembre 2010, procedimento R 774/2010-1; e
- condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PENTEO», per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 5480561

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione del Benelux n. 772120 del marchio denominativo «XENTEO», per prodotti e servizi delle classi 9, 36, 37, 38 e 42; registrazione internazionale n. 863851 del marchio denominativo «XENTEO», per prodotti e servizi delle classi 9, 36, 37, 38 e 42

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente deduce che la decisione impugnata viola, in primo luogo, l'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che vieta qualunque discriminazione, imponendo una parità di trattamento ai sensi di legge; in secondo luogo, l'art. 9 del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non ha preso in considerazione i diritti anteriori della ricorrente; in terzo luogo, gli artt. 75 e 76 del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha tenuto conto di fatti e prove presentati per tempo dalla ricorrente; e, in quarto luogo, dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha valutato erroneamente il rischio di confusione.

Ricorso proposto il 7 gennaio 2011 — Bank Melli Iran/Consiglio

(Causa T-7/11)

(2011/C 63/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bank Melli Iran (Teheran, Iran) (rappresentanti: L. Defalque e S. Woog, lawyers)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullare il n. 5, sezione B, dell'allegato alla decisione del Consiglio 25 ottobre 2010, 2010/644/PESC, recante modifica della decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC ⁽¹⁾ nonché il n. 21, sezione B, dell'allegato VIII del regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 ⁽²⁾ e annullare la decisione contenuta nella lettera del Consiglio pervenuta il 28 ottobre 2010;
- dichiarare illegittimi e inapplicabili alla ricorrente l'art. 20, n. 1, lett. b), della decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC ⁽³⁾, nonché l'art. 16, n. 2, lett. a) del regolamento n. 961/2010, e
- condannare il convenuto alle spese.